

Controlli in materia di disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, numero 150 - regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi – ha introdotto le regole per la sorveglianza nella produzione e nella commercializzazione orafa. La Camera di commercio tramite gli ispettori del servizio metrico, nell'ambito di un progetto di carattere nazionale, ha dato inizio lo scorso anno alla vigilanza in materia.

Prossimamente verranno ripresi i controlli, che per l'anno in corso interesseranno anche gli importatori e i grossisti.

Il personale della Camera di Commercio, in veste di ufficiale di polizia giudiziaria, previa esibizione di una tessera di identificazione, ha libero accesso ai locali adibiti a produzione, deposito e vendita di materie prime o di oggetti contenenti metalli preziosi delle aziende soggette a vigilanza, durante tutto il tempo di apertura al pubblico o di esercizio di normale attività lavorativa.

I controlli riguarderanno:

- prelievamento di campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati e oggetti di metalli preziosi finiti già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso laboratori autorizzati
- verifica dell'esistenza della dotazione di marchi di identificazione, della loro autenticità e perfetta idoneità all'uso
- controllo dell'apposizione del marchio di identificazione e del marchio riportante l'indicazione del titolo sugli oggetti in metallo prezioso e sulle materie prime.

Verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 22.05.1999 n. 251 e dal D.P.R. 30.05.2002 n. 150.

I metalli preziosi e i relativi titoli legali considerati ai fini delle norme vigenti sono **platino** (950, 900 e 850 millesimi), **palladio** (950 e 500 millesimi), **oro** (750, 585 e 375 millesimi) e **argento** (925 e 800 millesimi).

L'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo si applica ai **lavori in metallo prezioso**, anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questo forniti, e **alle materie prime** (lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli, prodotti ricavati da fusione, laminati e trafilati in lamine, barre e fili, e prodotti predisposti ad ogni processo di trasformazione, semilavorati cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel bro complesso dal produttore che opera il montaggio, polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica, leghe brasanti ad eccezione delle leghe per saldature ad argento destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi).

Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il **registro degli assegnatari dei marchi di identificazione** al quale devono iscriversi coloro che vendono metalli preziosi in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, e coloro che fabbricano o importano oggetti contenenti metalli preziosi.

Il marchio di identificazione è composto da una stella, un numero identificativo e dalla sigla della provincia racchiuse in un contorno poligonale, le caratteristiche dell'impronta del marchio di identificazione e del marchio indicante il titolo legale sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, le forme e le dimensioni sono riportate negli allegati del D.P.R. 150/2002.

Per ottenere il marchio di identificazione la richiesta deve essere presentata all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio.

Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso e il marchio di identificazione.

Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del paese di provenienza, o in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dalle normative italiane e comprensibile per il consumatore finale.

Gli oggetti in metallo prezioso importati da paesi che non siano membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero e il marchio di identificazione dell'importatore.

Gli oggetti che rechino già l'impronta del marchio di responsabilità previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio Economico Europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla normativa italiana.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo gli oggetti di seguito riportati, i quali devono essere garantiti, all'atto in cui gli oggetti sono posti in vendita, con le modalità di seguito elencate:

Oggetti non soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo	Modalità di garanzia
oggetti di peso inferiore ad un grammo	all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente devono essere contenuti in involucri debitamente sigillati (una descrizione degli oggetti contenuti nell'involucro è ripetuta sull'involucro stesso, i dettaglianti conservano i documenti, gli involucri e i sigilli fino ad esaurimento merce)
semilavorati e lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria, oggetti e strumenti per uso industriale, strumenti e apparecchi scientifici	devono essere accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore o importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore, da un documento su cui è indicato il titolo reale dello stesso oggetto, che può essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto; per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o più metalli preziosi è indicato il titolo di ciascuno di questi
oggetti di antiquariato	devono essere accompagnati da fattura di acquisto o da certificato comprovante l'autenticità degli oggetti, che deve essere riconosciuta da esperti iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di Commercio, controfirmato e datato dal venditore
oggetti prodotti dagli Istituti di Stato (monete ecc.)	
oggetti usati non aventi pregio di antichità pervenuti ad aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della cessata L. n. 46/1968, già provvisti dei marchi di cui alla cessata L. n. 305/1934	all'atto di vendita devono essere accompagnati da regolare fattura, sulla quale risulta trascritta la descrizione dell'oggetto stesso, quale essa fu redatta sul registro delle operazioni dell'azienda quando l'oggetto fu acquistato
residui di lavorazione	quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo devono essere venduti in involucri sigillati e accompagnati da idonea documentazione
residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee, scarti di lavorazione, ceneri, spazzature di laboratorio	devono essere accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti
leghe saldanti	devono essere vendute in involucri sigillati e accompagnati da idonea documentazione, oppure, quando è possibile possono essere fornite senza involucro a condizione che rechino il marchio di identificazione e il titolo

Caratteristiche degli involucri: sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli.

Caratteristiche dei sigilli: i sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica, non ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale è incisa la parola "sigillo", seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di identificazione del produttore; in alternativa all'uso della laminetta le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione sono riportate sull'involucro stesso purché esso renda evidente ogni tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su tali indicazioni.

Documentazione: i materiali contenuti negli involucri sigillati sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia, o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.

Responsabilità degli operatori

I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare all'atto dell'acquisto della merce l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti e di ogni altra eventuale indicazione imposta o consentita dalla normativa vigente.

Il rivenditore risponde verso il compratore del titolo dichiarato salvo azione di rivalsa.

Maggiori precisazioni sono contenute nel D.Lgs. 22.05.1999 n. 251 e nel D.P.R. 30.05.2002 n. 150